



ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
7 6 5

Allegato "A"

DGR 586 del 22/04/2011 : Intervento straordinario alluvione 2011 mediante sostegno al sistema delle garanzie alle PMI

MODALITA' ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

Caratteristiche dell'intervento

Copertura dei costi della garanzia e abbattimento del tasso d'interesse per alleggerire il costo del finanziamento necessario alla copertura dei danni emergenti dell'impresa a seguito dell'evento alluvionale dell' 1- 6 marzo 2011.

Per danno emergente si intende il depauperamento del danneggiato avente ad oggetto beni, ma anche diritti, valutabili economicamente, di cui il danneggiato era già in possesso al momento dell'evento alluvionale e per il quale è possibile una stima, quali:

- a) danno a impianti, strutture, macchinari e attrezzature;
- b) danno alle merci deperibili, deperite o distrutte e non utilizzate, ne' più utilizzabili;
- c) sospensione dell'attività produttiva.

Stanziamento

2 milioni di euro per la riassicurazione dei confidi, 3 milioni di euro per abbattimento tasso e costo garanzia.

Regime di aiuto: de minimis.

Soggetti beneficiari

Sono destinatari dell'intervento le micro piccole e medie imprese, fatta eccezione per le imprese agricole, così individuabili ai sensi della normativa comunitaria, aventi sede operativa nella Regione Marche che hanno provveduto ad inoltrare formale segnalazione di danno al Comune.

Tipologia dei finanziamenti ammissibili

Il finanziamento ammissibile, intendendo per esso qualsiasi operazione chirografaria, deve essere pari al valore dei danni subiti. E' ammissibile anche una quota pari al 20% dello stesso valore per riavvio dell'attività. I danni subiti sono quelli denunciati al Comune entro la data del 22/04/2011. Sono considerate utili ai fini delle provvidenze anche segnalazioni al Comune successive, e comunque entro il 30/6/2011, purché sia documentabile una analoga informazione sui danni prodotta ad una qualsiasi pubblica amministrazione entro la data indicata (22/04/2011). Il Comune provvede a certificare l'avvenuta denuncia del danno. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a €. 10.000,00.

Il finanziamento ammissibile potrà essere assistito da garanzia di primo grado tra 50% e 80% con riassicurazione presso il fondo regionale pari al 70% se la garanzia è concessa da un confidi iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario (D.Lgs n. 385 del 1993), pari al 60% per i confidi di cui all'art. 106.

Il periodo massimo di copertura è di 5 anni.

Il Fondo risponde delle perdite relative alle insolvenze garantite dai Confidi di primo grado, fino ad esaurimento delle proprie disponibilità finanziarie.

La copertura massima erogabile ad ogni confidi di primo grado, per le operazioni autorizzate, sarà pari al 10 % del volume complessivamente presentato alla garanzia di secondo grado da parte del confidi stesso.



ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Nella richiesta di garanzia dovranno essere indicati con autocertificazione :

- a) i dati dell'attività di impresa;
- b) l'elencazione dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature danneggiate;
- c) la descrizione del danno alle strutture;
- d) l'elencazione e la quantità delle merci deperite o deperibili o distrutte;
- e) il numero dei giorni di sospensione dell'attività;
- f) la tipologia del finanziamento;
- g) l'importo del danno subito;
- h) l'eventuale indennizzo assicurativo;
- i) il finanziamento richiesto.

Nel caso in cui i danni siano superiori a 25.000 Euro, alla domanda deve essere allegata una perizia giurata redatta da un professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine o collegio.

Qualora i danni subiti siano coperti da polizze da parte di compagnie assicuratrici, il finanziamento ammissibile è decurtato del valore dell'indennizzo assicurativo.

Modalità di intervento

- 1) Accesso alla riassicurazione: i Confidi provvedono ad accreditarsi presso il gestore del fondo di riassicurazione con la prima pratica entro 30 gg. dalla pubblicazione del decreto;
- 2) di tale richiesta ne informano la Regione tramite e-mail all'indirizzo funzione.credito.finanza@regione.marche.it indicando alla Regione, su base provinciale, il numero dei soci e l'entità delle garanzie in essere alla data del 31/12/2010;
- 3) per la procedura di riassicurazione, si segue quanto indicato per il Fondo di Garanzia di secondo grado.

Costi ed operazioni complementari

Il Fondo di solidarietà opera gratuitamente nei confronti delle imprese e dei Confidi.

Copertura delle perdite

Il Fondo risponde delle perdite relative alle insolvenze garantite dai Confidi di primo grado, fino ad esaurimento delle proprie disponibilità finanziarie.

La copertura massima erogabile ad ogni confidi di primo grado, per le operazioni autorizzate sarà pari al 10 % del volume complessivamente presentato alla garanzia di secondo grado da parte del confidi stesso.

Ammissione alla garanzia di secondo grado

Alla ammissione alla garanzia del Fondo provvede il Comitato Tecnico, già costituito presso il Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro con DDS n. 19/S11 del 27/03/2009 e s.m.i.

Procedimento istruttorio

La presentazione telematica di ogni pratica deve avvenire irrevocabilmente entro 90 giorni dalla data di erogazione del finanziamento e, comunque, entro il 31/12/2011.

Il Confidi di primo grado, una volta compiuta l'istruttoria per la concessione di garanzia di primo grado ed aver verificato che siano rispettate le caratteristiche ed i criteri sopra descritti, attesta al gestore del fondo il rispetto di tutti gli elementi per la richiesta della protezione della garanzia di secondo grado.

Il Gestore del Fondo verifica, in ordine cronologico di ricezione, la documentazione ricevuta, integra l'istruttoria con tutte le eventuali informazioni a sua disposizione, accerta la disponibilità del Fondo e propone al Comitato Tecnico l'elenco delle imprese ammissibili distinte per ciascun confidi di primo grado.



ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
765

Il Comitato Tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione, autorizza il confidi di secondo grado ad impegnare le risorse del Fondo quale garanzia di secondo grado per le singole pratiche presentate dal confidi di primo grado.

Il Gestore del Fondo provvede a comunicare l'avvenuta copertura; il confidi di primo grado è tenuto a comunicare alla banca e all'impresa che l'operazione è sostenuta da una garanzia di secondo grado a valere sul Fondo.

Contributo in conto interessi e per il costo della garanzia

Lo stanziamento di 3 meuro viene così destinato: per 2,5 meuro ad un primo riparto, il restante 0,5 al soddisfacimento di ulteriori richieste e/o richieste non transitanti per i confidi.

Lo stanziamento viene suddiviso per provincia sulla base del riparto provinciale del danno rilevato dalla Protezione Civile. Lo stanziamento provinciale viene assegnato ai singoli confidi operanti nel territorio secondo le dichiarazioni della loro consistenza (soci e garanzie) in base alla media delle percentuali dichiarate. La relativa liquidazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria di importo pari alla somma assegnata; il costo per la sua sottoscrizione è da considerarsi ricompreso in tale importo.

L'attività dei confidi è a titolo non oneroso per la Regione.

I confidi o, nel caso sopra richiamato la Regione, provvedono a **determinare ed erogare alle imprese, al momento del perfezionamento dell'operazione**, il contributo in conto interessi attualizzato nella misura massima del valore dell'euribor 6 mesi (al momento della denuncia del danno) + 1,5 p.p. sulla base, nel caso dei confidi, delle convenzioni in essere con il singolo istituto di credito e fino a concorrenza dei tassi convenzionati per un periodo massimo di un anno, fatti salvi periodi di rientro più brevi.

I confidi provvedono altresì a determinare una quota pari al 2,5 % del costo del valore della garanzia da scontare sul costo di commissione per la garanzia all'impresa, fino a concorrenza dei costi.

Al pieno utilizzo delle risorse, su richiesta motivata si procederà al ricalcolo del plafond sul residuo non ripartito.

Tutte le operazioni devono aver avuto inizio dopo il 1° marzo e non più tardi del 30 settembre.

Rendicontazione finale

- 1) 30 settembre 2011: è il termine ultimo per il perfezionamento del finanziamento da parte degli Istituti di Credito, in quanto – indipendentemente dalla metodologia adottata nel rapporto Confidi-Banche – saranno riconosciute soltanto le agevolazioni che, entro tale data, risulteranno liquidate alle imprese;
- 2) 31 dicembre 2011: è il termine ultimo entro il quale dovrà pervenire la rendicontazione composta dall'elenco delle imprese beneficiarie con a fianco di ciascuna di esse :
 - a) il finanziamento richiesto;
 - b) il danno per cui viene richiesto il finanziamento e l'eventuale indennizzo assicurativo;
 - c) l'ammontare del contributo in conto interessi;
 - d) l'ammontare del contributo in conto garanzia trattenuto;
 - e) il costo della operazione di garanzia.

Dovrà altresì essere prodotto l'elenco delle situazioni in sofferenza e i relativi impegni.

Monitoraggio

Il confidi è tenuto a monitorare costantemente l'utilizzo del plafond ed informarne la Regione Marche.

I Confidi hanno altresì l'obbligo di informare tempestivamente il soggetto gestore del Fondo su incagli, sofferenze, addebiti, estinzioni naturali e/o anticipate.



ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
765

Attività di controllo e revoca del contributo

1. La Regione si riserva, anche successivamente all'erogazione dei contributi, di effettuare controlli a campione nella misura minima del 5% delle aziende beneficiarie, tramite verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e sul corretto utilizzo del contributo per le finalità previste dalle presenti modalità attuative.
2. Qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il soggetto beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti, con l'obbligo di restituire la somma percepita aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell'erogazione.

Y

W